
LA RIFORMA DELLA DISABILITÀ

SCHEMA DI LETTURA DEL DECRETO LEGISLATIVO 62/2024
SECONDA PARTE: LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

Percorso ENIL - 2025

L'ORIGINE - MEMO

La Legge delega per la riforma della disabilità (227/2021) prevede, oltre ad altro, anche la normazione **della valutazione multidimensionale** della disabilità e della realizzazione del **progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato**.

Il Capo III del decreto legislativo 62/2024 definisce appunto la **valutazione multidimensionale** e il **progetto di vita individuale personalizzato e partecipato**.

I Capi precedenti sono orientati alle nuove definizioni di disabilità e alla valutazione di base (disabilità, invalidità, cecità, sordità, legge 68/1999 ecc...) che precede la valutazione multidimensionale.

PROCESSO



LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

L'avvio del procedimento

- **L'unità di valutazione di base**, al termine della visita relativa alla valutazione di base, **informa** la persona con disabilità (o chi la rappresenta) che, fermi restando gli interventi, i sostegni e i benefici che direttamente spettano all'interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilità, **sussiste il diritto ad elaborare e attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato**, quale ulteriore strumento di capacitazione.
- La commissione **informa** anche della possibilità di **presentare l'istanza per l'elaborazione del progetto di vita** attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità **da parte della stessa commissione**.
- A seguito dell'attività informativa al termine della visita, le persone interessate hanno facoltà di richiedere che la commissione, caricato il certificato che attesta la condizione di disabilità **sul fascicolo sanitario elettronico (FSE)**, **trasmetta il medesimo agli ambiti territoriali competenti** al fine di avviare il procedimento per **l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato**. Questa comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di presentazione dell'istanza di parte per l'avvio del procedimento.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

L'avvio del procedimento

- Può essere attivato **anche successivamente alla valutazione di base** tramite del comune di residenza o del punto unico di accesso (PUA) della Casa di Comunità di riferimento.
- Le regioni possono inoltre individuare ulteriori “punti di ricezione”.
- L'istanza può essere corredata della **documentazione utile ai fini dell'elaborazione del progetto di vita**, ma non è previsto che questo sia un elemento essenziale e necessario, né una condizione di procedibilità.
- L'istanza può essere accompagnata da **una proposta di progetto di vita**.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

L'avvio del procedimento

- Le persone che sono in possesso dei “**vecchi**” **verbali** di handicap (legge 104/1992), possono accedere a questo iter **senza richiedere preliminarmente la valutazione di base** eseguita con i nuovi criteri (rif. art. 35, comma 4).
- La persona con disabilità **può rinunciare** in ogni momento al progetto di vita senza che tale rinuncia costituisca preclusione al diritto di ripresentare istanza per l'avvio di un nuovo procedimento.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

L'avvio del procedimento

- Il decreto prevede che l'avvio del procedimento **sia comunicato entro sette giorni** dalla presentazione dell'istanza o da quando venga trasmesso il certificato di disabilità da parte dell'unità di valutazione di base al comune di residenza (rif. art. 23, comma 4).
- **Attenzione:** i **sette giorni** si riferiscono all'avvio del procedimento, non alla reale valutazione multidimensionale, né all'elaborazione del progetto.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

Il perimetro del progetto di vita

- La valutazione multidimensionale e il conseguente **progetto di vita**, si attivano **dopo la conclusione della valutazione di base** su richiesta del diretto interessato o di chi lo rappresenta.
- Il progetto di vita è, per definizione, **individuale e personalizzato**, ma anche **partecipato**, cioè dovrebbe garantire il **massimo coinvolgimento** della persona (o di chi la rappresenta) nella sua elaborazione.
- Il progetto di vita dovrebbe **rispondere ai bisogni** e alle **aspirazioni** della persona con disabilità, facilitandone l'**inclusione sociale** e la **partecipazione** nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

Il perimetro del progetto di vita

- Il progetto di vita dovrebbe individuare per qualità, quantità e intensità gli **strumenti**, le **risorse**, gli **interventi**, i **benefici**, le **prestazioni** e i **servizi** volti a supportare la persona nei diversi ambiti di vita, anche eliminando eventuali ostacoli.
- Nel progetto di vita possono essere **integrate** anche le **misure** previste per il superamento delle **condizioni di povertà**, emarginazione ed **esclusione sociale**, nonché gli eventuali sostegni erogabili in **favore del nucleo familiare** e di chi presta cura e assistenza, i cd. caregiver familiari (rif. art. 18, comma 4).
- Il progetto di vita (rif. art. 18, comma 4) dovrebbe essere **sostenibile** nel tempo, cioè garantire **continuità** degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti necessari.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

Il perimetro del progetto di vita: la sostenibilità

- La **condizione della sostenibilità** – prevedibile – diventa il **primo elemento** perché il progetto possa essere ammesso o meno, ritenuto **adeguato** e **congruente** o meno. Si pone un **problema di risorse disponibili**.
- Articolo 18, comma 4: « 4. Il progetto di vita **deve essere sostenibile** nel tempo ovvero garantire continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto della autodeterminazione del beneficiario.»

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

Il perimetro del progetto di vita

- Il progetto di vita **NON dovrebbe** essere la **semplice somma** di una serie di piani di interventi previsti per i vari comparti (quali PEI scolastico, PAI socio-assistenziale, Piano riabilitativo individuale sanitario ecc.). Dunque, si stabilisce che gli stessi siano sinergicamente coordinati, ma prima ancora vi sia una istruttoria sui piani già attivi e sugli interventi già erogati,
- Si mira all'**integrazione dei differenti** profili in ambito sanitario e sociale all'interno del progetto di vita, attraverso la collegialità della valutazione multidimensionale. Questo però significa anche di evitare sovrapposizioni ed eventuali «doppioni».

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

Il perimetro del progetto di vita

Citazione illuminante dalla relazione tecnica al decreto:

- **Evitare di «a)** prevedere interventi con approcci tra di loro contrastanti (si pensi al caso di un approccio educativo seguito dall'assistente specialistico per l'autonomia e la comunicazione in ambito scolastico diverso da quello seguito dallo specialista del servizio educativo comunale a domicilio; è evidente in tale caso che l'efficacia degli interventi programmati singolarmente si annullerebbe reciprocamente con un inutile esborso economico)»;
- **Evitare di «b)** prevedere interventi sovrapponibili (si pensi all'intervento di assistenza domiciliare integrata a carico della ASL e l'intervento di assistenza integrata socio-assistenziale a carico dell'ente locale, che prevedono l'espletamento di alcune identiche prestazioni)»;
- **Evitare di «c)** assicurare che alcune prestazioni non siano erogate in fasce orarie tra loro sovrapponibili con la conseguenza di minore fruizione della prestazione dei servizi (si pensi all'erogazione dell'attività riabilitativa durante l'orario di frequenza scolastica)».

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

Libertà di abitare

- L'articolo 20 del decreto riprende le indicazioni dell'articolo 19 della Convenzione ONU relativamente alla libertà anche della persona con disabilità di scegliere il luogo dove vivere e con chi vivere. Va segnalata la locuzione specifica nel testo: "Il progetto di vita **tende** a favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere e con chi vivere (...)".
- Dovrebbe essere garantita la **continuità di sostegni, interventi e prestazioni** (inclusa l'assistenza personale) previsti dal progetto di vita anche in caso di **modifiche del luogo di abitazione**, così da soddisfare il più possibile le esigenze e le scelte della persona con disabilità, e tenendo conto della specificità del contesto.
- Purtroppo, l'articolo **pone un limite a questa "libertà"**: il caso dell'impossibilità di assicurare l'intensità degli interventi o la qualità specialistica necessaria, in termini di appropriatezza. Vi è una **questione di disponibilità di risorse e quindi di sostegni**.
- Il comma 4 prevede che, se già esistenti prima dell'elaborazione del progetto individuale, **rimangono salvi i singoli sostegni, servizi o piani di intervento, ma** pone la precauzione di **riallinearli** dentro il più ampio contenitore del progetto di vita e con eventuali nuovi sostegni e piani aggiuntivi.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

Principi: l'autodeterminazione e la partecipazione

- L'articolo 20 del decreto esprime il principio secondo cui il **procedimento di valutazione multidimensionale**, di redazione e di monitoraggio del progetto di vita si adegua al **principio di autodeterminazione** e **assicuri la partecipazione attiva della persona con disabilità con l'adozione di strategie** e, nei limiti delle risorse disponibili, anche mediante l'uso di strumenti, finalizzati a **facilitare la comprensione** delle fasi del procedimento e di quanto proposto per **supportare l'adozione di decisioni** e la manifestazione di desideri, aspettative e scelte, anche attraverso la migliore interpretazione possibile degli stessi (rif. articolo 21).
- Per l'attuazione di queste soluzioni e prassi **sono escluse risorse aggiuntive**.
- Per un miglior coinvolgimento e comprensione è previsto che l'interessato possa essere **affiancato da una persona di sua fiducia o da un componente della stessa unità di valutazione** (rif. articolo 22).

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

Le unità valutative multidimensionali

- L'articolo 24 del decreto descrive la **composizione** e le **funzioni** delle unità valutative multidimensionali preposte all'elaborazione del progetto di vita.
- In linea generale l'unità valutativa multidimensionale è delineata tentando un punto di equilibrio tra il fine di ottenere una **partecipazione larga, estesa e plurale e multidisciplinare** nel predisporre l'insieme dei sostegni e delle tutele assistenziali

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

Le unità valutative multidimensionali: la composizione

- L'unità di valutazione multidimensionale è sostanzialmente formata da **due tipologie di componenti**: i **componenti necessari** (rif. art. 24, comma 2) e i **componenti su richiesta** della persona con disabilità o di chi la rappresenta (rif. art. 24, comma 3), anche in funzione dell'età della persona con disabilità.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

Le unità valutative multidimensionali

i componenti necessari:

- la persona con disabilità e chi la rappresenta;
- persona che supporta la persona nelle decisioni, se nominato dall'interessato (rif. art. 22);
- un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;
- uno o più professionisti sanitari designati dall'Azienda Sanitaria o dal Distretto sanitario, col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria, uno dei quali assume il compito di coordinatore dell'unità;
- un rappresentante dell'istituzione scolastica in caso di soggetti in età scolare; un membro dei servizi per l'impiego in caso di soggetti in età lavorativa.
- il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità, **senza oneri a carico della finanza pubblica, cioè senza compensi.**

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

Le unità valutative multidimensionali

i componenti su richiesta della persona:

- parenti o gli affini, le persone strette da un vincolo civilistico di cui alla legge 76/2016 (coppie di fatto, unioni civili);
- il caregiver familiare;
- un libero professionista, un medico specialista o di medicina generale
- un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente **con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita anche del terzo settore**
- referenti dei **servizi pubblici e privati** che già erogano servizi o prestazioni (ad esempio potrebbero essere i gestori di centri diurni o casa alloggio) e altri soggetti che già erogano sostegni informali.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

I compiti delle regioni

- Il decreto 62/2024 (rif. art. 24, comma 4) prevede che entro il **30 novembre 2024** le regioni, al fine della predisposizione del progetto di vita, **programmino e stabiliscano le modalità di riordino e unificazione**, all'interno delle unità di valutazione multidimensionale, delle attività e dei compiti svolti dalle stesse.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

I compiti delle regioni

Le regioni devono stabilire come le Unità procedono per:

- a) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di non autosufficienza, eccettuata quella dei soggetti anziani;
- b) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di disabilità gravissima (rif. decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016);
- c) l'individuazione delle misure di sostegno ai caregiver;
- d) la redazione dei progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- e) l'individuazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni per il "dopo di noi" (rif. articolo 4, legge 22 giugno 2016, n. 112).

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

I compiti delle regioni

- Sempre entro il 30 novembre 2024 le regioni hanno il compito di stabilire, nell'ambito della programmazione e dell'integrazione sociosanitaria, le modalità con le quali, nel caso di predisposizione del progetto di vita,
 - le unità di valutazione multidimensionale che operano per i LEA (rif. articolo 21, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017),
 - le unità di valutazione che operano presso le Case di Comunità per definire i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona (rif. decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77)
 - le unità di valutazione incaricate per il progetto di vita previsto dal decreto 62/2024
- si coordinino fra loro, per **garantire l'unitarietà della presa in carico** e degli interventi di sostegno.
- Su questo **non ci sono risorse aggiuntive.**

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

La valutazione multidimensionale: come funziona

- Quali ambiti investe, quali procedimenti segue, da quali principi è informata la valutazione multidimensionale? Lo indica sommariamente il decreto all'**articolo 25**.
- **Multidimensionale** significa che riguarda i vari aspetti della vita quotidiana della persona, i vari "domini" per usare la terminologia propria dell'ICF.
- È proprio a questa classificazione, oltre che all'ICD (la classificazione delle malattie) che la valutazione si ispira per un **approccio bio-psico-sociale**, non solo sanitario dunque.
- Con tutta evidenza sono necessarie **differenti figure professionali** che dovrebbero essere formate in modo omogeneo.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

La valutazione multidimensionale: come funziona

- Il procedimento valutativo prevede **quattro differenti fasi**.
- **La prima:** nel rispetto dell'esito della valutazione di base, da un lato dovrebbero essere rilevati gli **obiettivi della persona secondo i suoi desideri e le sue aspettative**, dall'altro va definito l'effettivo **profilo di funzionamento**, anche in termini di capacità e performance dell'ICF, nei differenti ambiti di vita liberamente scelti;
- La seconda fase individua le **barriere e i facilitatori** negli ambiti di vita che riguardano il progetto e le competenze adattive della persona.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

La valutazione multidimensionale: come funziona

- La **terza fase** formula le valutazioni inerenti all'effettivo **profilo di salute fisica, mentale, intellettiva e sensoriale**, ai bisogni della persona e ai **domini della qualità di vita**, in relazione alle **priorità** espresse della persona con disabilità.
- La **quarta fase** definisce gli **obiettivi da realizzare con il progetto di vita; prima** però effettua **un censimento di eventuali piani specifici di sostegno** già attivati e dei loro obiettivi, cioè di tutto quanto è stato eventualmente già concesso.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

Forma e contenuto del progetto di vita

- Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale viene predisposto il **progetto di vita** che individua i **sostegni**, il **budget di progetto** e gli eventuali **accomodamenti ragionevoli** (rif. art. 26, comma 1).
- Nel caso in cui la persona con disabilità o chi la rappresenta abbia presentato una proposta di progetto di vita, l'unità di valutazione multidimensionale ne verifica **l'adeguatezza e l'appropriatezza** e, contestualmente, definisce il **budget di progetto**.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

Forma e contenuto del progetto di vita

- Il progetto di vita è formalizzato in un documento finale che comprende una serie di elementi:
 - a) gli obiettivi della persona con disabilità risultanti all'esito della valutazione multidimensionale;
 - b) gli interventi individuati nelle aree apprendimento, socialità e affettività; formazione, lavoro; casa e habitat sociale; salute;
 - c) i servizi, le misure relative ai processi di cura e di assistenza, gli accomodamenti ragionevoli volti a perseguire la migliore qualità di vita e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita, nonché i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire la piena inclusione e il godimento, sulla base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali e delle libertà fondamentali; sono incluse anche le prestazioni di natura sanitaria e sociosanitaria previste dai LEA (rif. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017);

...

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

Forma e contenuto del progetto di vita

- Il progetto di vita è formalizzato in un documento finale che comprende una serie di elementi:
 -
 - d) i piani operativi e specifici individualizzati delle azioni e dei sostegni correlati agli obiettivi del progetto, con indicazione di eventuali priorità, o, nel caso di piani già esistenti, il loro riallineamento, anche in termini di obiettivi, prestazioni e interventi;
 - e) gli operatori e le altre figure coinvolte nella fornitura dei sostegni indicati con la precisazione di compiti e responsabilità;
 - ...

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

Forma e contenuto del progetto di vita

- Il progetto di vita è formalizzato in un documento finale che comprende una serie di elementi:
 -
 - f) il **referente** per la sua attuazione;
 - g) la programmazione dei tempi e le modalità **delle verifiche periodiche e di aggiornamento**, anche al fine di controllare la persistenza e l'adeguatezza delle prestazioni rese rispetto agli obiettivi;
 - h) il dettaglio e l'insieme delle **risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche**, pubbliche, private e del terzo settore, già presenti o attivabili anche in seno alla comunità territoriale, alla rete familiare, nonché al sistema dei supporti informali, che poi compongono il budget di progetto.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

Forma e contenuto del progetto di vita

- Nel progetto di vita sono definite **le sfere di competenza e le attribuzioni** di ciascun soggetto coinvolto nella sua attuazione, inclusi gli enti del terzo settore. Da questo particolare discende **un aspetto amministrativo e formale** di non poco conto: i **soggetti** cui è attribuita **l'attuazione dei singoli interventi**, previa adozione dei relativi atti, anche amministrativi, **lo approvano e lo sottoscrivono**.
- Il progetto è ovviamente **sottoscritto dalla persona con disabilità**, secondo le proprie capacità comunicative, o da chi ne cura gli interessi.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

Forma e contenuto del progetto di vita

- Nel caso la persona con disabilità si **trasferisca in un'altra regione**, il progetto **va riformulato** dopo una nuova valutazione multidimensionale.
- Lo stesso progetto viene rimodulato nel caso **si modifichino i contesti di vita o di residenza** (esempio, ci si trasferisce dalla propria abitazione di origine ad una casa alloggio o ad una soluzione di co-housing). Tendenzialmente deve essere garantita la **continuità dei sostegni**.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

Il budget di progetto

- il budget di progetto è definito dal decreto 62/2024 (rif. art. 38, comma 1, e art. 2, comma 1, lettera p).
- Testualmente il “budget di progetto (...) è costituito, in modo integrato, dall'**insieme delle risorse** umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali”.
- È dunque erroneo immaginare il “budget” come una cifra, o una quantificazione economica.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

Il budget di progetto

- Il budget di progetto dovrebbe considerare servizi, trasferimenti economici, supporti (anche quelli già attivati) a disposizione della persona e funzionali al suo progetto.
- Teoricamente utile alla persona, ma anche ad **evitare duplicazioni e sovrapposizioni**.
- È in questo senso che il budget viene predisposto secondo i principi della **coprogrammazione**, della coprogettazione con gli enti del terzo settore, dell'integrazione e dell'interoperabilità nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

Il budget di progetto

- Il budget **non** è una “**somma**” di misure e sostegni, ma **piuttosto un coordinamento di tutti questi**.
- Non a caso si precisa che il budget di progetto dovrebbe essere caratterizzato da flessibilità e dinamicità, al fine di **integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire**, l'uso di risorse pubbliche, private ed europee

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

Il budget di progetto

- Nel budget (rif. art. 28, comma 4) confluiscono e si ricompongono **anche** gli interventi derivanti da Fondi già esistenti di cui la persona possa avere accesso e diritto:
 - quelli del Fondo per la non autosufficienza;
 - quelli del Fondo per i caregiver familiari (nel 2024 non è stato rifinanziato);
 - quelli del Fondo per il “dopo di noi” (legge 112/2016)
 - Quelli del Fondo «diritto allo studio universitario»
- Nel budget vengono considerate anche le misure e i sostegni attivati in ambito di diritto allo studio universitario grazie allo specifico Fondo (rif. art. 5, comma 1, lettera a), legge 24 dicembre 1993, n. 537).

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

Il budget di progetto

- Il decreto 62/2024 (rif. art. 28, comma 8) prevede anche la possibilità che la persona possa **autogestire il budget** con l'obbligo di rendicontare secondo quanto preventivamente previsto nel progetto, nel rispetto delle modalità, dei tempi, dei criteri e degli obblighi di comunicazione definiti con regolamento del Ministro per le disabilità. L'atto doveva essere emanato entro fine agosto 2024. A gennaio 2025 lo schema è fermo in Conferenza Stato Regioni.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

Il budget di progetto

- Il budget di progetto e dunque l'attuazione del progetto di vita rientra di fatto **fra i diritti finanziariamente condizionati**, come già lo era il progetto individuale previsto dall'articolo 14 della legge 328/2000.
- Sicuramente con il decreto 62/2024 diviene evidente che la valutazione multidimensionale e l'elaborazione del progetto di vita sono un diritto, un **livello essenziale di processo**, ma è escluso che per l'attuazione del progetto si possano eludere i limiti di bilancio e di risorse.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

Referente per l'attuazione del progetto di vita

- Saranno le **regioni** a definire il profilo del referente per l'attuazione del progetto di vita (rif. articolo 29). Il decreto non precisa entro quando e la perentorietà dei relativi atti.
- Anche per questi atti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

Referente per l'attuazione del progetto di vita

- Il decreto 62/2024 indica quali dovrebbero essere i compiti del referente:
 - a) curare la realizzazione del progetto e **dare impulso** all'avvio dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti;
 - b) **assistere** i responsabili e i referenti degli interventi, dei servizi e delle prestazioni, secondo quanto indicato nel progetto di vita, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i singoli servizi o piani operativi;
 - c) **curare il monitoraggio** in corso di attuazione del progetto, raccogliendo, se del caso, «le segnalazioni trasmesse dai terzi»;
 - d) **garantire il pieno coinvolgimento** della persona con disabilità e del suo caregiver o di altri familiari nel monitoraggio e nelle successive verifiche;
 - e) richiedere la convocazione dell'unità di valutazione multidimensionale al fine di rimodulare il progetto di vita.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

Fondo per l'implementazione dei progetti di vita

- L'articolo 31 del decreto 62/2024 istituisce il **Fondo per l'implementazione dei progetti di vita** che risulta finanziato con 25 milioni di euro a decorrere dal 2025.
- Le **risorse** del Fondo sono **integrative e aggiuntive** rispetto alle risorse già destinate a legislazione vigente per le prestazioni e i servizi in favore delle persone con disabilità che confluiscono nel budget di progetto.
- Dovrebbero essere quindi riservate all'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unità di offerta del territorio di riferimento.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

Fondo per l'implementazione dei progetti di vita

- Le risorse del Fondo saranno **annualmente ripartite** – con apposito decreto – tra le regioni, sulla base della rilevazione, effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno, **dei fabbisogni** inerenti all'implementazione dei progetti di vita del territorio.
- Negli stessi decreti saranno stabilite le **priorità** di intervento, le **modalità di erogazione** e le modalità di **monitoraggio** e di controllo dell'**adeguatezza** delle prestazioni rese.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

La sperimentazione

- Il nuovo sistema (criteri, modalità, procedure) inizialmente doveva entrare a regime nel **2026**. Il 2025 era dedicato alla sperimentazione sia della nuova valutazione di base che alla valutazione multidimensionale. Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, in sede di conversione, ha spostato l'entrata in vigore a **gennaio 2027**.
- La sperimentazione inizialmente era previsto che durasse **12 mesi**. Il decreto (rif. articolo 33) riguarda alcuni ambiti territoriali individuati secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali. Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, in sede di conversione, ha allungato la sperimentazione a **24 mesi**.
- Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (rif. articolo 9, comma 1) ha individuato gli ambiti territoriali in cui verrà svolta la sperimentazione: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. Sono le nove province. Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, in sede di conversione, ha aggiunto altre 11 province: Alessandria; Lecce; Genova; Isernia; Macerata; Matera; Palermo; Teramo; Vicenza; provincia autonoma di Trento; Aosta.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DIVITA

La sperimentazione sulla valutazione di base.

- *«Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della **disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla**, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.»*
- Il decreto citato in premessa doveva approvato nel novembre 2025. Questo significa che per la sperimentazione manca tutta la nuova criteriologia. La sperimentazione dunque si fa solo su tre condizioni.
- Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 ha aggiunto altre 4 compromissioni/patologie: **m. di Parkinson, cardiopatie, patologie oncologiche, pneumopatie.**

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E IL PROGETTO DI VITA

La sperimentazione

- **Decreto 12 novembre 2024 , n. 197**
- *“Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio.”*
- Che dice sul progetto e sulla realizzazione? Quali indicazioni operative contiene? Nulla: è orientato al monitoraggio.

LE RISORSE

Le Risorse

- In previsione di una riforma complessiva della disabilità la legge di bilancio per il 2021 (rif. legge 160, art. 1 c. 330) ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, per l’attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia. Il Fondo ha una dotazione di 29 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
- La legge di bilancio 2022 (rif. legge 234/2021, art. 1 comma 178) ha ridenominato “Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità” e trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; ha incrementato di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
- La legge di bilancio 2024 (rif. legge 213/2023, art. 1 comma 216) ha ridotto il Fondo di 320.369.969 euro per l’anno 2024 e incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

LE RISORSE

Le Risorse

- Dunque attualmente **“Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità”** su cui si basa l’attuazione delle legge delega 227/2021 e conseguentemente i decreti delegati conta su:
 - 350 milioni per il 2025
 - 435 milioni per il 2026
 - 385 milioni per il 2027.

LE RISORSE

Le Risorse

A INPS

- Assunzione del personale
 - euro 7.146.775 per l’anno 2024
 - euro 71.629.183 per l’anno 2025
 - euro 215.371.872 annui dal 2026
- Attivazione e gestione dei Concorsi e funzionamento
 - euro 2.483.256 per l’anno 2024
 - euro 1.625.593 per l’anno 2025
- Spese di funzionamento
 - 198.244 euro annui a decorrere dall’anno 2026

LE RISORSE

Le Risorse

Alle associazioni di categoria (medici per valutazione di base)

- 6,6 milioni di euro per l'anno 2025
- 32,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

LE RISORSE

Le Risorse

- A regime (2026) la spesa aggiuntiva per la valutazione di base dovrebbe ammontare a 248.370.116 euro annui.
- Considerando gli importi attuali del Fondo, queste spese incideranno nel 2026 per circa il 57% e dal 2027 per il 64% circa.
- A questo si aggiunga la spesa complessiva per la formazione di 50 milioni totali (fra il 2024 e il 2025).
- Rispetto invece alla consistenza della destinazione per **l'implementazione dei progetti di vita**, lo stanziamento annuo, a partire dal 2025, è di 25 milioni di euro (meno del 6% del Fondo nel 2026).